



COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 32

in data: **26.09.2014**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: ISTITUZIONE AGRIMERCATO - DISCIPLINA ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

L'anno **duemilaquattordici** addi **ventisei** del mese di **settembre** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle modalità e nei tempi prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali
 All'appello risultano:

1 - GHILARDELLI dott. MANUEL	Presente	8 - MARASI LORETTA	Presente
2 - FORNASIER ROSSANA	Presente	9 - POZZI CHIARA	Presente
3 - BADENCHINI PAOLO	Presente	10 - SILVA SABRINA	Presente
4 - BONELLI ALBERTO	Presente	11 - PONZINI GRAZIANO	Presente
5 - FERRARI MARIA LUISA	Presente		
6 - CIVARDI MARINELLA	Presente		
7 - GAZZOLA CORINNE	Assente		

Totale presenti **10**

Totale assenti **1**

Partecipa ai sensi dell'art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario Comunale **dott. Giovanni De Feo**

Accertata la validità dell'adunanza il dott. **dott. Manuel Ghilardelli**, in qualità di Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Trasmessa per competenza all'Ufficio:

- Amministrativo
- Finanziario
- Tecnico

Illustra il Sindaco.

Consigliere Silva Sabrina: “L’Amministrazione ha sentito i commercianti? Effettuare il mercato una volta a settimana mi sembra troppo. Ciò può andare a penalizzare i pochi banchi presenti il sabato sul mercato”.

Il Sindaco: “Il mercato agricolo è da intendersi come un arricchimento del mercato esistente. Cominciamo con una volta a settimana ma nulla è immutabile vediamo come va l’iniziativa e poi possiamo anche riparlare”.

Pozzi: “Sarebbe utile portare le persone al mercato con un servizio di trasporto”.

Il Sindaco: “Con l’Amministrazione Franchini si era tentato l’esperimento ma quest’ultimo non aveva dato i risultati sperati”.

Il Professor Franchini presente in aula condivide quanto detto dal Sindaco in quanto nessuno il mezzo messo a disposizione dall’Amministrazione”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 1065, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di natura non regolamentare, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, siano stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli, anche in riferimento alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi;

VISTO il Decreto del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2007, n. 301 “Attuazione dell’art. 1, comma 1065, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli” che fornisce la cornice normativa utile all’istituzione di detti mercati;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 2, di detto Decreto stabilisce che i Comuni di propria iniziativa o su richiesta degli imprenditori singoli, associati o attraverso le associazioni di produttori e di categoria, istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 17/10/2013, esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “Preso d’atto accordo con la Coldiretti di Piacenza per la realizzazione del mercato agricolo di Campagna Amica”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 05/08/2014, esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “Atto di indirizzo per la realizzazione del mercato agricolo”;

SOTTOLINEATA l'importanza dell'iniziativa sia dal punto di vista della promozione del territorio, sia in quanto permette ai consumatori di poter acquistare prodotti locali, di provenienza certa, a prezzi nettamente concorrenziali;

VISTO il regolamento composto da n. 12 articoli e le linee guida composte da n. 11 articoli che disciplinano l'agrimercato, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e ritenuti meritevoli di approvazione;

VISTA la planimetria dell'area mercatale predisposta dall'ufficio commercio che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi del D.Lg. n. 267/2000 dal Responsabile del Settore Amministrativo;

ESPERITA la votazione in forma palese con il seguente risultato:

presenti	n.	10
votanti	n.	10
favorevoli	n.	10
contrari	n.	0
astenuiti	n.	0

DELIBERA

1. DI ISTITUIRE un agrimercato da tenersi nel Capoluogo Via Roma ogni sabato mattina, in affiancamento al mercato già esistente;
2. DI APPROVARE le "Linee Guida operative" ed il relativo Regolamento, entrambi allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Amministrativo la predisposizione di tutti i necessari atti al fine di dare attuazione al presente provvedimento.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l'urgenza,


VISTO l'articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

ESPERITA la votazione in forma palese con il seguente risultato:

presenti	n.	10
votanti	n.	10
favorevoli	n.	10
contrari	n.	0
astenuti	n.	0

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.



COMUNE DI ZIANO PIACENTINO Provincia di Piacenza

Via Roma, 167 29010 ZIANO PIACENTINO
Tel. 0523/863221 Fax 0523/865015 C.F. P.IVA 00216920330
e-mail: elettorale@comune.ziano.pc.it

REGOLAMENTO DELL'AGRIMERCATO DI ZIANO PIACENTINO

Art. 1 - Caratteristiche

1. Il Mercato Contadino di ZIANO PIACENTINO si svolge ogni SABATO MATTINA in VIA ROMA nel CAPOLUOGO.
2. Il Mercato Contadino può anche svolgersi, in occasioni del tutto straordinarie e per espressa volontà dell'Amministrazione Comunale, in luoghi diversi e con periodicità diversa da quella indicata nel precedente comma.
3. Gli orari di vendita e gli orari di accesso sono stabiliti con Ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000.

Art. 2 – Accesso e gestione del mercato

1. Le domande di partecipazione al mercato dovranno pervenire al Comune di ZIANO PIACENTINO, Settore Amministrativo.
2. Le istanze dovranno contenere gli estremi identificativi dell'azienda agricola, l'ubicazione, l'estensione ed i prodotti coltivati oltre all'indicazione dei prodotti che si intendono commercializzare.
3. La valutazione delle istanze sarà effettuata dal servizio sviluppo economico, sulla base: del seguente ordine di priorità:
 - a) aziende provenienti dal territorio comunale;
 - b) aziende provenienti dal territorio provinciale;
 - c) aziende provenienti dalle province confinanti con quella di Piacenza;
 - d) aziende provenienti dal resto del territorio della Regione Emilia Romagna.
4. Il mercato è gestito dal Comune in collaborazione con la Federazione Provinciale Coldiretti di Piacenza.
5. La rilevazione delle presenze è effettuata dall'Agente di Polizia Municipale che svolge altresì attività di vigilanza sul corretto funzionamento del mercato.

Art. 3 – Prodotti agricoli in vendita

1. I prodotti agricoli posti in vendita, anche ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione, devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) provenire dall'azienda del produttore titolare del posteggio;
 - b) essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap. 3 dell'allegato 2 del Regolamento Ce 852/2004 e del Regolamento CE 853/2004;
 - c) essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine;

2. L'imprenditore agricolo può mettere in vendita, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del Codice Civile anche prodotti provenienti da altre aziende agricole poste in un ambito territoriale che non ecceda il territorio provinciale e quello delle province confinanti con quelle di Piacenza, rispettando comunque il dettato previsto dal D.Lgs. 18.05.2001 n. 228.

3. Nel caso suindicato l'imprenditore agricolo deve indicare con appositi cartelli ben leggibili al pubblico i prodotti provenienti dalle altre aziende e, per tali prodotti, deve indicare denominazione e sede dell'impresa produttrice.

4. I prodotti non devono contenere organismi geneticamente modificati e loro derivati.

Art. 4 – Obblighi delle imprese agricole partecipanti al mercato

1. Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti all'osservanza delle norme di gestione e funzionamento del mercato ed in particolare devono:

- a) esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;
- b) lasciare pulito lo spazio occupato;
- c) essere in possesso della comunicazione di inizio attività ai sensi del D.Lgs. 228/2001 e di copia protocollata della notifica ai fini igienico sanitari trasmessa all'Azienda USL.

Art. 5 – Modalità di vendita ed attività consentite

1. Nell'area dell'agrimercato la vendita si svolge all'interno dello spazio assegnato a ciascun operatore, utilizzando i gazebo forniti dall'Amministrazione Comunale;

2. Gli operatori devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento e agevolare il transito dei mezzi degli altri imprenditori.

3. I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati, devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Inoltre i prezzi devono essere indicati per unità di misura con le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 del D. Lgs. 6.09.2005 n. 206 "Norme a tutela del consumatore".

4. Le imprese che applicano metodi di produzione biologici conformi alla regolamentazione comunitaria devono esporre l'attestazione di certificazione biologica rilasciata dall'organismo preposto al controllo.

5. Nell'ambito del mercato, oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:

- a) attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- b) la degustazione dei prodotti, anche in forma organizzata (degustazioni tipiche, abbinamenti culinari), nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti;
- c) attività di sensibilizzazione, svolte anche dalle Associazioni Agricole, rivolte alla promozione dei prodotti locali, al miglioramento del rapporto produttore/consumatore in ordine alle tecniche di produzione e conservazione del prodotto, allo sviluppo delle esperienze di filiera corta, ad una migliore e approfondita conoscenza delle caratteristiche delle aziende agricole presenti sul mercato.

Art. 6 – Rinvio

Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento, trova applicazione la disciplina regolamentare del mercato domenicale.

REGOLAMENTO DEL MERCATO CONTADINO DI ZIANO PIACENTINO

AI SENSI dell'art. 3 dello Statuto dell'Associazione AGRIMERCATO DI PIACENZA

Articolo 1

(Finalità ed impegni di carattere generale)

1. Il presente Regolamento redatto ed approvato dall'Assemblea dell' "Associazione AGRIMERCATO di Piacenza" (di seguito per brevità, Associazione) regola lo svolgimento dell'attività di vendita diretta all'interno del mercato ubicato in ZIANO PIACENTINO – CAPOLUOGO VIA ROMA che si svolgerà ogni SABATO MATTINA .
2. Ciascun imprenditore agricolo in qualsiasi forma giuridica facente parte dell'Associazione, è tenuto al rispetto del presente Regolamento in quanto condizione necessaria per:
 - a) accesso e la permanenza in seno all'Associazione e quindi all'interno del mercato per la vendita diretta;
 - b) l'uso del Logo Coldiretti secondo le modalità di seguito disciplinate;
 - c) l'uso del Logo "Il Mercato di Campagna Amica" secondo le modalità di seguito disciplinate.
3. I punti a), b) e c) del comma 2 sono disciplinati da Convenzioni tra l'Associazione e società o enti convenzionanti.
4. Ciascun imprenditore associato all'Associazione, ammesso alla vendita diretta nel singolo Mercato, si impegna ad accettare il presente Regolamento.

Articolo 2

(Soggetti ammessi al Mercato)

1. Possono essere ammessi a partecipare all'Associazione e ad esercitare la vendita diretta i produttori agricoli singoli o associati che rientrino nella disciplina prevista dall'articolo 2135 del c.c., che siano iscritti al Registro delle Imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e che rispettino le seguenti condizioni:
 - che operino nell'ambito territoriale amministrativo della Regione Emilia Romagna
 - che vendano prodotti agricoli della propria azienda o dell'azienda dei propri soci imprenditori agricoli, nel rispetto dei limiti della prevalenza di cui all'art. 2135 c.c.;
 - che la parte di prodotti, non prevalente, non ottenuta dalla coltivazione del proprio fondo, o non relativa al proprio allevamento – o di fondi e allevamenti dei propri soci-imprenditori agricoli - sia comunque di origine e manifattura regionale.
2. Per i mercati che non operano ai sensi del D.M. 20 novembre 2007 è ammessa, entro il limite di un terzo, la partecipazione di produttori agricoli, come sopra

definiti, che nell'esercizio della propria attività operino anche in altre regioni purché i prodotti commercializzati nel Mercato della vendita diretta siano ottenuti da coltivazioni o allevamenti di origine e manifattura italiana;

3. Tutti i soggetti di cui ai punti precedenti devono essere associati a Coldiretti e devono aver sottoscritto il presente Regolamento.
4. Tutti i soci per poter accedere al Mercato devono ricevere l'Accreditamento da parte dell'Associazione pertanto la loro permanenza nel Mercato è vietata in caso di sospensione, o revoca dello stesso; l'Accreditamento è rilasciato dal Presidente dell'Associazione sulla base della verifica del rispetto delle norme previste nel presente Regolamento.

Articolo 3

(Prodotti offerti in vendita)

1. All'interno del mercato, gli imprenditori soci dell'Associazione, possono vendere prodotti agricoli, anche manipolati, conservati, trasformati o valorizzati, provenienti dalle proprie aziende nei limiti e con le modalità di cui al precedente articolo 2 e dell'articolo 5 dello Statuto dell'Associazione.
2. I prodotti offerti in vendita devono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti. In ogni caso i prodotti devono riportare in etichetta o con altra modalità l'indicazione del luogo di allevamento, di coltivazione e se diverso anche della manifattura.

Articolo 4

(Uso dei loghi)

1. Durante le operazioni di vendita, svolte all'interno del Mercato, l'associato potrà utilizzare i loghi nel rispetto delle medesime condizioni di utilizzo a sua volta fissate con apposita convenzione dal rispettivo titolare per l'Associazione e di seguito riportate:

1a) Quanto all'uso del *Logo Coldiretti*: Coldiretti riconosce il diritto di utilizzo del logo *Coldiretti* all'Associazione esclusivamente per le iniziative di vendita diretta dei prodotti agricoli degli associati e comunque in mercati istituiti.

- Il logo può essere utilizzato e riprodotto a fini di comunicazione (*depliant*, bandiere, manifesti, locandine, striscioni, brochure, *gadgets* ecc). Il logo può essere altresì utilizzato su buste per il trasporto della merce acquistata ma occorre che sia specificata la dicitura "Impresa socia di Coldiretti".
- L'Associazione può impiegare esclusivamente materiale promozionale (quale, a titolo esemplificativo, *gadgets*, magliette, cappelli, bandiere, teloni) fornito o autorizzato da Coldiretti. Sono tassativamente vietati l'apposizione del logo sui prodotti messi in vendita e sui relativi imballaggi ed il suo utilizzo per qualsiasi forma di vendita al pubblico di beni e/o servizi o, comunque, a fini commerciali.
- In nessun caso il logo potrà essere utilizzato per contraddistinguere l'attività produttiva nel suo complesso di una qualsiasi azienda agricola ammessa al mercato.

- E' vietato qualsiasi utilizzo capace di generare sul consumatore - acquirente confusione in ordine alla provenienza o alla qualità dei prodotti oggetto di vendita diretta, o che lasci intendere l'assunzione da parte di Coldiretti di un qualsiasi ruolo, anche di mera garanzia, nelle fasi di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti delle singole imprese. Non sono consentite modalità di utilizzo dei segni distintivi concessi in uso che possano generare negli utenti affidamento circa l'assunzione da parte dell'Organizzazione Coldiretti e delle sue articolazioni territoriali di una posizione di controllo o di garanzia sulla condotta delle imprese di produzione, sulle qualità e prestazioni dei prodotti messi in vendita e sulla loro conformità alla normativa vigente.
- La concessione del diritto di uso del logo *Coldiretti* non ne comprende la possibilità di impiego come componente dei marchi dei singoli prodotti e dell'impresa di produzione. La concessione del diritto di uso del logo non obbliga al suo utilizzo.
- Il Licenziatario deve utilizzare il Logo nella forma e con le modalità, anche grafiche, previste. Il diritto d'uso del Logo è strettamente riservato all'Associazione e non può essere ceduto od esteso ad altri soggetti e/o imprese, terzi rispetto all'Associazione.
- A tal fine, l'Associazione può svolgere tutte le attività atte a comprovare il corretto uso del Logo anche attraverso specifiche Convenzioni con enti e società esterne.

1b) Quanto all'uso del Logo Il Mercato di Campagna Amica: Fondazione riconosce il diritto di utilizzo del logo *Il Mercato di Campagna Amica* all'Associazione esclusivamente per le iniziative di vendita diretta dei prodotti agricoli degli associati effettuati nei mercati istituiti

- Il logo può essere utilizzato e riprodotto a fini di comunicazione (*depliant*, manifesti, bandiere, locandine, striscioni, brochure, *gadgets* ecc).
- L'Associazione può impiegare esclusivamente materiale promozionale (quale, a titolo esemplificativo, *gadgets*, magliette, cappelli, bandiere, teloni) fornito o autorizzato dalla Fondazione.
- Sono tassativamente vietati l'apposizione del logo sui prodotti messi in vendita e sui relativi imballaggi ed il suo utilizzo per qualsiasi forma di vendita al pubblico di beni e/o servizi o, comunque, a fini commerciali. In nessun caso il logo potrà essere utilizzato per contraddistinguere l'attività produttiva nel suo complesso di una qualsiasi azienda agricola ammessa al mercato.
- E' vietato qualsiasi utilizzo capace di generare sul consumatore - acquirente confusione in ordine alla provenienza o alla qualità dei prodotti oggetto di vendita diretta, o che lasci intendere l'assunzione da parte di Fondazione di un qualsiasi ruolo, anche di mera garanzia, nelle fasi di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti delle singole imprese.
- Non sono consentite modalità di utilizzo del segno distintivo concesso in uso che possano generare negli utenti affidamento circa l'assunzione da parte Fondazione di una posizione di controllo o di garanzia sulla condotta delle imprese di

produzione, sulle qualità e prestazioni dei prodotti messi in vendita e sulla loro conformità alla normativa vigente.

- La concessione del diritto di uso del logo *Il Mercato di Campagna Amica* non ne comprende la possibilità di impiego come componente dei marchi dei singoli prodotti e dell'impresa di produzione.
- Il Licenziatario deve utilizzare il Logo nella forma e con le modalità, anche grafiche, previste. Il diritto d'uso del Logo è strettamente riservato all'Associazione e non può essere ceduto od esteso ad altri soggetti e/o imprese, terzi rispetto alla Associazione.
- A tal fine l'Associazione può svolgere tutte le attività atte a comprovare il corretto uso del Logo anche attraverso specifiche Convenzioni con enti e società esterne.

Articolo 5

(Attrezzature per la vendita e rispetto delle norme vigenti)

1. Al fine dell'esercizio dell'attività di vendita all'interno del mercato devono essere rispettate tutte le disposizioni relative alla disciplina in materia di vendita diretta.
2. I prodotti offerti in vendita devono essere pesati a mezzo di strumenti di pesatura omologati e soggetti a revisione periodica. Tali strumenti devono essere collocati frontalmente agli acquirenti, in modo che gli stessi possano controllare l'esattezza delle operazioni di pesatura.
3. Eventuali violazioni riscontrate saranno sanzionate ai sensi di legge, dello Statuto dell'Associazione e in base al presente Regolamento.

Articolo 6

(Modalità di vendita, individuazione degli spazi e smaltimento dei rifiuti)

1. Gli imprenditori ammessi all'esercizio della vendita diretta nell'ambito del mercato nella domanda di ammissione si obbligano a praticare i prezzi massimi così come determinati ai sensi del successivo articolo 8.
2. Gli imprenditori devono esporre, in modo da risultare agevolmente visibile, la comunicazione di inizio attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001.
3. Le imprese che applicano metodi di produzione biologici conformi alla regolamentazione comunitaria devono esporre l'attestazione di certificazione biologica rilasciata dall'organismo preposto al controllo.
4. I prodotti offerti in vendita nel mercato devono riportare l'indicazione del prezzo del giorno, con la relativa unità di misura utilizzata, in modo chiaro e ben leggibile.
5. In ogni caso dovrà essere esposta e ben leggibile la targa indicante il nome dell'azienda o delle aziende venditrici operanti nello spazio dedicato.
6. Gli imprenditori ammessi al mercato sono responsabili della conservazione e pulizia del posto o dello spazio assegnato e dell'area dedicata alla vendita.

7. Fermo restando il rispetto della disciplina in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, gli imprenditori ammessi all'esercizio della vendita diretta nell'ambito del mercato sono tenuti ad agevolare la raccolta dei medesimi rifiuti da parte dei competenti soggetti. Gli imprenditori devono, altresì, effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti, utilizzare imballaggi recuperabili e sacchi biodegradabili per l'asporto delle merci.
8. Ciascun imprenditore ultimata l'attività di vendita giornaliera provvede a depositare i rifiuti nel luogo deputato.
9. L'Associazione provvederà ad installare l'insegna de "Il Mercato di Campagna Amica" dovrà essere esposta all'ingresso del Mercato e dovrà definire il perimetro dello spazio di mercato dedicato alla vendita; gli imprenditori ammessi al Mercato dovranno posizionare il proprio punto vendita all'interno di tale perimetro.
10. L'Associazione provvederà ad esporre i prezzi del giorno all'ingresso del mercato in una specifica tabella che conterrà chiaramente il valore del risparmio rispetto ai prezzi indicati dal servizio SMS CONSUMATORI; qualora il servizio SMS CONSUMATORI non fosse disponibile dovrà essere esposto il valore del risparmio rispetto alla rilevazione del prezzo medio regionale di cui all'articolo 8; i prezzi del giorno dovranno essere comunque sempre quelli previsti dal precedente comma 4.

Articolo 7

(Gestione del mercato)

1. La gestione del mercato, compresi i controlli di cui al successivo articolo 10, spetta al Consiglio Direttivo dell'Associazione che è, altresì, competente per tutti gli adempimenti ad esso demandati dal presente Regolamento.

Articolo 8

(Rilevazioni dei prezzi)

Al fine di consentire l'indicazione dei prezzi massimi praticabili all'interno del mercato ai sensi del precedente articolo 6, l'Associato si impegna a fare in modo che i prezzi siano inferiori del 30% rispetto a quelli indicati dal servizio SMS CONSUMATORI, o, in assenza del detto servizio, inferiori del 30% rispetto ai valori medi regionali di riferimento come rilevati dal soggetto convenzionato.

Articolo 9

(Spese di gestione del mercato)

1. Al fine di consentire il migliore funzionamento del mercato, anche in considerazione delle spese necessarie all'utilizzo in comune delle strutture e dei costi relativi alle utenze in esso attive, l'ammissione all'esercizio della vendita diretta all'interno del mercato è subordinata al versamento di una quota di adesione iniziale all'Associazione nonché di una quota di partecipazione.

2. La quota di adesione iniziale è stabilita in misura fissa dal Consiglio Direttivo ed è indicata nel modello della domanda di ammissione predisposto dallo stesso Comitato.
3. La quota di partecipazione è relativa alle spese di gestione del mercato ed è dovuta dai singoli imprenditori ammessi in relazione alle spese di cui al comma 1. Il Consiglio Direttivo ripartisce le medesime spese e provvede a comunicarne l'ammontare periodicamente agli imprenditori che sono tenuti a corrispondere la propria quota entro dieci giorni, pena l'esclusione dal mercato.

Articolo 10

(Rispetto delle disposizioni di legge dello Statuto e del Regolamento e responsabilità degli imprenditori associati)

1. Gli imprenditori ammessi all'attività di vendita diretta nell'ambito del mercato, sono tenuti al rispetto della relative norme di legge ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono responsabili in via esclusiva, nell'esercizio di detta attività, del rispetto della normativa igienico sanitaria, ambientale, nonché in materia di sicurezza alimentare, di sicurezza sui luoghi di lavoro e degli adempimenti di natura fiscale e contabile.
2. Gli imprenditori ammessi all'attività di vendita diretta del mercato sono tenuti a fornire tutta la documentazione che l'Associazione ritiene necessaria al rilascio dell'Accreditamento, precisando che il controllo da parte dell'Associazione per il rilascio dell'Accreditamento è meramente documentale.

Articolo 11


(Sanzioni)

1. Gli imprenditori ammessi all'attività di vendita diretta nell'ambito del mercato sono sanzionati secondo quanto previsto dalle norme di legge, dallo Statuto dell'Associazione, dal presente Regolamento.
2. Le sanzioni previste nel presente Regolamento in caso di violazione regolamentare consistono, rispettivamente:
 - a) nella diffida ad adempiere entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento con immediata sospensione dell'Accreditamento;
 - b) con la revoca dell'Accreditamento da parte dell'Associazione in caso di mancata conformità alla diffida, trascorsi i 30 giorni.
3. E' fatta salva ogni altra ipotesi di risarcimento del danno derivante all'Associazione derivante dal comportamento negligente dell'associato.

Articolo 12

(Norme finali)

1. Nel caso in cui il Mercato sia regolato dal D.M. 20 novembre 2007 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, lo stesso opererà, oltre che ai sensi dello Statuto dell'Associazione e del presente Regolamento, anche ai sensi della relativa disciplina ove più restrittiva.
2. Condizione essenziale per l'ammissione e la permanenza nell'Associazione è la conoscenza, condivisione, accettazione e sottoscrizione da parte di ciascuno dei soci delle regole contenute nel presente Regolamento.



COMUNE DI ZIANO PIACENTINO Provincia di Piacenza

Via Roma, 167 29010 ZIANO PIACENTINO
Tel. 0523/863221 Fax 0523/865015 C.F. P.IVA 00216920330
e-mail: elettorale@comune.ziano.pc.it

LINEE GUIDA OPERATIVE DELL'AGRIMERCATO DI ZIANO PIACENTINO

1. PREMESSA

Il Decreto Ministeriale 20/11/2007 “Decreto di attuazione dell’art. 1, comma 1065, della L. 27/12/2006, n. 296, sui mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli” ha fornito il quadro normativo che risponde ad una esigenza diffusa tra i consumatori in rapporto al consumo dei generi alimentari.

L’avvio dell’agrimercato di ZIANO PIACENTINO ha lo scopo di:

- 1) Promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell’esercizio dell’attività di vendita diretta, possono soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all’acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;
- 2) Promuovere la conoscenza della cultura rurale;
- 3) Promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
- 4) Individuare la tracciabilità del prodotto a garanzia della sua provenienza dal territorio, favorendo la vendita dei prodotti avendo come riferimento la stagionalità, la tipicità e qualità organolettiche, il mantenimento della biodiversità, la sostenibilità e salubrità del processo produttivo;
- 5) Favorire la riduzione del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore, attraverso l’eliminazione dei vari intermediari;
- 6) Garantire l’acquisto di merce fresca e di stagione;
- 7) Favorire l’accesso alla distribuzione diretta ai consumatori dei prodotti biologici;
- 8) Ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l’ambiente sia per la sicurezza stradale.

2. FINALITA'

1. La finalità della presenti Linee Guida operative è di fissare una prima articolazione di norme che regolino la partecipazione al Mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.
2. In particolare, si tratta di tendere al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) Tutelare la qualità dei prodotti, favorendo tutte le iniziative che garantiscano il consumatore e facilitino la sua libertà di scelta alimentare (trasparenza delle etichette e delle indicazioni riguardanti i prodotti, garanzia sull'origine dei cibi, sulla genuinità e sui trattamenti fitosanitari);
 - b) Favorire l'incontro tra l'offerta di un prodotto alimentare che abbia la migliore filiera corta e le esigenze di un moderno e consapevole consumo;
 - c) Fornire a coloro che utilizzano l'area per la vendita dei propri prodotti la garanzia di poter operare in un contesto idoneo, nel rispetto di regole comportamentali certe.

3. CARATTERISTICHE

1. Il Mercato Contadino, realizzato in collaborazione con la Federazione Provinciale Coldiretti di Piacenza, si articola nel modo seguente:
 - SVOLGIMENTO: ANNUALE
 - PERIODICITA': OGNI SABATO MATTINA
 - UBICAZIONE: CAPOLUOGO VIA ROMA
 - N. POSTEGGI: SEI
2. Il Mercato Contadino può anche svolgersi, in occasioni del tutto straordinarie e per espressa volontà dell'Amministrazione Comunale, in luoghi diversi e con periodicità diversa da quella indicata nel precedente comma.
3. Gli orari di vendita e gli orari di accesso sono stabiliti con Ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000.

4. ACCESSO AL MERCATO

1. Le domande di partecipazione al mercato dovranno pervenire al Comune di ZIANO PIACENTINO, Settore Amministrativo.
2. Le istanze dovranno contenere gli estremi identificativi dell'azienda agricola, l'ubicazione, l'estensione ed i prodotti coltivati oltre

all'indicazione dei prodotti che si intendono commercializzare.

3. La valutazione delle istanze sarà svolta dal Settore Amministrativo, in collaborazione con gli uffici preposti della Federazione Provinciale Coldiretti Piacenza.

5. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE

1. La valutazione delle istanze di partecipazione è effettuata sulla base del seguente ordine di priorità:
 - a) Aziende provenienti dal territorio comunale;
 - b) Aziende provenienti dal territorio provinciale;
 - c) Aziende provenienti dalle province confinanti con quella di Piacenza;
 - d) Aziende provenienti dal resto del territorio della regione Emilia Romagna.

6. MODALITA' DI GESTIONE DEL MERCATO

1. Il mercato è gestito dal Comune in collaborazione con la Federazione Provinciale Coldiretti di Piacenza.
2. La rilevazione delle presenze è effettuata dall'Agente di Polizia Municipale che svolge altresì attività di vigilanza sul corretto funzionamento del mercato.

7. PRODOTTI AGRICOLI IN VENDITA

1. I prodotti agricoli posti in vendita, anche ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione, devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) Provenire dall'azienda del produttore titolare del posteggio;
 - b) Essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap.3 del Regolamento Ce 852/2004 e del Regolamento CE 853/2004;
 - c) Essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine.
2. L'imprenditore agricolo può mettere in vendita, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art.2135 del Codice Civile anche prodotti provenienti da altre aziende agricole poste in un ambito territoriale che non ecceda il territorio provinciale e quello delle province confinanti con quelle di Piacenza, rispettando comunque il dettato previsto dal D.Lgs. 18/05/2001 n.228.
3. Nel caso suindicato l'imprenditore agricolo deve indicare con appositi cartelli ben leggibili al pubblico i prodotti provenienti dalle altre aziende

e , per tali prodotti, deve indicare denominazione e sede dell'impresa produttrice.

4. I prodotti non devono contenere organismi geneticamente modificati e loro derivati.

8. OBBLIGHI DELLE IMPRESE AGRICOLE PARTECIPANTI AL MERCATO

1. Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti all'osservanza delle norme di gestione e funzionamento del mercato ed in particolare devono:
 - a) Esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;
 - b) Lasciare pulito lo spazio occupato;
 - c) Essere in possesso della comunicazione di inizio attività ai sensi del D.Lgs. 228/2001 e di copia protocollata della notifica ai fini igienico sanitari trasmessa all'Azienda USL.

9. MODALITA' DI VENDITA

1. Nell'area dell'agrimercato la vendita si svolge all'interno dello spazio assegnato a ciascun operatore, utilizzando i gazebo forniti dall'Amministrazione Comunale;
2. Gli operatori devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di proto intervento e agevolare il transito dei mezzi degli altri imprenditori.
3. I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati, devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Inoltre i prezzi devono essere indicati per unità di misura con le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 del D.Lgs. 06/09/2005 n. 206 "Norme a tutela del consumatore".
4. Le imprese che applicano metodi di produzione biologici conformi alla regolamentazione comunitaria devono esporre l'attestazione di certificazione biologica rilasciata dall'organismo preposto al controllo.

10. VENDITA ED ALTRE ATTIVITA' CONSENTITE

1. Nell'ambito del mercato, oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:
 - a) Attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da

- parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- b) La degustazione dei prodotti, anche in forma organizzata (degustazioni tipiche, abbinamenti culinari), nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti;
 - c) Attività di sensibilizzazione, svolte anche dalle Associazioni Agricole, rivolte alla promozione dei prodotti locali, al miglioramento del rapporto produttore/consumatore in ordine alle tecniche di produzione e conservazione del prodotto, allo sviluppo delle esperienze di filiera corta, ad una migliore e approfondita conoscenza delle caratteristiche delle aziende agricole presenti sul mercato.

11. RINVIO AL REGOLAMENTO

Per tutto quanto non disciplinato dalle linee guida trova applicazione la disciplina regolamentare del mercato sperimentale del sabato mattina.

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
Provincia di Piacenza

Allegato alla delibera di C.C. N. 32 del 26/09/2014

OGGETTO: ISTITUZIONE AGRIMERCATO – DISCIPLINA ED
APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

PARERI OBBLIGATORI

(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 02/09/2014

Il Responsabile del Settore Amministrativo
(Patrizia Gatti)

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO dott. Manuel Ghilardelli	IL SEGRETARIO COMUNALE dott. Giovanni De Feo
_____	_____

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69.

Comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000

Ziano Piacentino,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giovanni De Feo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000);

Immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000.

Ziano Piacentino,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giovanni De Feo
